



Prot. (*) struttura QA3

Torino, (*)

(*) Data e n. protocollo riportati nel file XML di Segnatura informatica

Circolare

Allegati:

- All. A Tabella Tefa Scuole 2021
- All. B DCRS n. 116/2021 Tariffe

Ai Comuni della Città metropolitana di Torino

Alle Società e Consorzi affidatari del servizio di riscossione

Oggetto: TRIBUTO TEFA EX ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992 -
- **Misura tariffaria anno 2022**
- **Importo erogato dal Miur per l'anno 2022**
- **Prime indicazioni operative per il 2022 e Rimborsi**

Si comunicano di seguito le disposizioni in oggetto per il tributo TEFA.

MISURA TARIFFARIA TEFA ANNO 2022

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020, si comunica che con decorrenza 1° gennaio 2022, **la tariffa del tributo TEFA viene confermata** nella stessa misura del 2021, pari al **cinque per cento** degli incassi della TARI comunale (Decreto della Sindaca metropolitana n. 116 del 19 ottobre 2021 che si allega in copia; il decreto è altresì pubblicato alla pagina web del sito metropolitano <http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/tariffe.shtml>)

Tariffa TEFA anno 2022	= 5% Tari comunale
------------------------	---------------------------

INCASSI TEFA DA PARTE DEI COMUNI

Il **M.i.u.r.** ha disposto il pagamento ai Comuni delle somme dovute per le spese di funzionamento connesse alla TARSU/TIA servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche per l'anno 2021 (ai sensi dell'articolo 33 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248 convertito con legge 28.02.2008, n. 31 e dell'art. 14 c. 14 del DL 201/2011).

Si allega una TABELLA contenente l'estrapolazione dell'**importo Tefa dovuto** a valere sull'erogazione medesima per ciascun Comune.

Le somme sono state erogate dal Miur ai Comuni interessati nei mesi di novembre e dicembre 2021 e sono pertanto **DA RIVERSARE** alla Città metropolitana di Torino **ENTRO IL 31 GENNAIO 2022**.

Come indicato nella circolare n. 471 del 5/01/2021, **IL VERSAMENTO e la RENDICONTAZIONE** delle Tefa riscosso dal Comune nel **4° TRIMESTRE 2021** (mesi di ottobre/novembre/dicembre), per il quale rimane di competenza dell'amministrazione comunale il riversamento alla Città metropolitana di Torino ai sensi dell'art. 38 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (*Legge di conversione 19/12/2019, n. 157 pubblicata sulla G.U.*)



24/12/2019, n. 301) e dei successivi Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020 e del 21 ottobre 2020, devono essere effettuati **ENTRO IL 31 GENNAIO 2022**.

Il **VERSAMENTO¹ E LA RENDICONTAZIONE** del Tefa riscosso dal Comune nel **1°, 2° e 3° TRIMESTRE 2022**, per il quale rimane di competenza dell'amministrazione comunale il riversamento alla Città metropolitana di Torino, devono essere effettuati, rispettivamente, **ENTRO il 30 APRILE 2022, 30 LUGLIO 2022 e 30 OTTOBRE 2022²**.

Si richiede inoltre **la compilazione del modello CMTO - TEFA - IMPEGNI A RESIDUO e accantonati ENTRO IL 31/01/2022** per la verifica, ai sensi dei principi contabili del D.Lgs. n. 118/2011, degli importi impegnati e mantenuti a residuo a Bilancio 2022, al lordo della commissione 0,30%, per il Tefa da riversare alla Città metropolitana di Torino, *referito ai soli incassi per i quali rimane di competenza dell'amministrazione comunale il riversamento del TEFA alla Città metropolitana di Torino*.

RIEPILOGO

Trim.	Periodo/Adempimento	Termine versamento TEFA e/o rendicontazione Comuni	Modello rendicontazione Comuni (Sistema Piemonte ³)
4/2021	Ottobre/Novembre/Dicembre	31 gennaio 2022	CMTO – TEFA RENDICONTI TRIMESTRALI
	Versamento Miur Scuole 2021		CMTO – TEFA SCUOLE 2021
-	Impegni a residuo	31 gennaio 2022	CMTO – TEFA IMPEGNI A RESIDUO 2022
1/2022	Gennaio/Febbraio/Marzo	30 aprile 2022	CMTO – TEFA RENDICONTI TRIMESTRALI
2/2022	Aprile/Maggio/Giugno	30 luglio 2022	
3/2022	Luglio/Agosto/Settembre	30 ottobre 2022	
4/2022	Ottobre/Novembre/Dicembre	30 gennaio 2023	CMTO – TEFA SCUOLE 2022
	Versamento Miur Scuole 2022	30 gennaio 2023	

I modelli vengono resi disponibili sulla piattaforma Sistema Piemonte

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/tributi-finanza-e-bilancio/servizi/840-portale-delle-rilevazioni-degli-enti-locali-accesso-per-compilatore>

Se non si dispone delle credenziali di accesso al portale Sistema Piemonte – Portale delle rilevazioni degli enti locali, o per problemi di autenticazione, inviare una email (no pec) di richiesta all'indirizzo tributi@cittametropolitana.torino.it indicando i seguenti dati dell'operatore da censire/censito: Nome, Cognome, Codice Fiscale, email non pec per ricevere le credenziali, numero di telefono, Comune di riferimento.

¹ Comprensivo di sanzioni e interessi per tardato/omesso versamento Tefa da parte dei contribuenti ai sensi dell'art. 19, c. 5, del D.lgs. n. 504/1992 "Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni".

² Ai sensi art. 5 del D.M. 21/10/2020 secondo cui l' art. 3, comma 2 del D.M. 1/07/2020 (termine trimestrale riversamento/rendicontazione) si applica in tutti i casi diversi da quelli disciplinati dal decreto medesimo

³ <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/tributi-finanza-e-bilancio/servizi/840-portale-delle-rilevazioni-degli-enti-locali-accesso-per-compilatore>.



INCASSI TEFA DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI INCARICATI DAI COMUNI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ⁴

Come indicato nella circolare n. 471 del 5/01/2021, il **VERSAMENTO E LA RENDICONTAZIONE** del Tefa riscosso nel 4° TRIMESTRE 2021 (mesi di ottobre/novembre/dicembre) **devono essere effettuati ENTRO IL 31 GENNAIO 2022;**

Il **VERSAMENTO E LA RENDICONTAZIONE** del Tefa riscosso nel 1°, 2° e 3° TRIMESTRE 2022 devono essere effettuati, rispettivamente, **ENTRO il 30 APRILE 2022, 30 LUGLIO 2022 e 30 OTTOBRE 2022⁵.**

Ai sensi dell'art. 5, c. 2, lett. c) del Regolamento Tefa, entro il termine del **31 GENNAIO 2022 va presentato il CONTO DI GESTIONE** per l'anno 2021.

I modelli di rendicontazione sono pubblicati alla pagina
http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/entrate_prov/trib_amb.shtml

I moduli devono essere inviati (formato PDF e sottoscritti digitalmente) all'indirizzo pec:
 protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

RIEPILOGO

Trim.	Periodo	Termine versamento TEFA e/o rendicontazione Soggetti incaricati	Modello rendicontazione Soggetti incaricati
4/2021	Ottobre/Novembre/Dicembre	31 gennaio 2022	Modello Trimestrale
1-2-3-4/2021	Gennaio/Dicembre	31 gennaio 2022	Conto di gestione 2021
-	Situazione ruoli affidati in riscossione	28 febbraio 2022	Modello Annuale
1/2022	Gennaio/Febrero/Marzo	30 aprile 2022	Modello Trimestrale
2/2022	Aprile/Maggio/Giugno	30 luglio 2022	Modello Trimestrale
3/2022	Luglio/Agosto/Settembre	30 ottobre 2022	Modello Trimestrale
4/2022	Ottobre/Novembre/Dicembre	30 gennaio 2023	Modello Trimestrale

MODALITA' DI VERSAMENTO

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del vigente "Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA)"⁶, **in caso di tardato o omesso riversamento trovano applicazione gli interessi di mora**, nella misura del tasso legale pro tempore vigente ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile.

Per i Soggetti privati:

C.C. Bancario: N. 3233854 intestato a "Città metropolitana di Torino";
 c/o: UNICREDIT SPA Sportello Via XX Settembre n. 31 - Torino;
 IBAN IT 88 B 02008 01033 000003233854;

⁴ Soggetti che riversano il Tefa alla Città metropolitana di Torino, con esclusione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione .

⁵ Ai sensi art. 5 del D.M. 21/10/2020 secondo cui l' art. 3, comma 2 del D.M. 1/07/2020 (termine trimestrale riversamento/rendicontazione) si applica in tutti i casi diversi da quelli disciplinati dal decreto medesimo

⁶ Pubblicato alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/entrate_prov/trib_amb.shtml



Per gli Enti Pubblici soggetti a Tesoreria Unica:

Gli enti e organismi di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge n. 720/1984 (Circolare MEF 11/2012) devono effettuare i versamenti a favore della Città metropolitana di Torino sulla contabilità speciale propria della Città, sottoconto infruttifero, tramite operazione di girofondi Bankit.

Conto di Tesoreria presso Bankit della Città metropolitana di Torino

Codice Tesoreria	Descrizione Tesoreria	Codice conto di tesoreria	Denominazione Conto tesoreria
114	TORINO	0060057	Città Metropolitana di Torino

La Circolare MEF 11/2012 attuativa del DL 1/2012 (art. 35, commi 8 – 13) stabilisce che nel caso di due enti pubblici soggetti alla Tesoreria unica il tesoriere deve effettuare i versamenti sulle contabilità speciali presso la tesoreria statale, utilizzando unicamente il canale telematico in essere con la Banca d'Italia, *essendo esclusa la possibilità di operare con bonifico bancario* (IBAN del conto di Tesoreria) o altri strumenti, come peraltro disposto dall'art. 2 del D.M. 4 agosto 2009 (punto 3 , quinto capoverso).

Si prega pertanto per i versamenti da parte di altri Enti pubblici soggetti al regime di tesoreria unica di cui al DL 1/2012 di NON utilizzare il codice IBAN di tesoreria ma l'accredito sul conto di contabilità speciale di tesoreria unica presso Bankit della Città metropolitana di Torino utilizzando l'apposito codice 0060057.

RIMBORSI TEFA

Posto che il Comune, quale soggetto incaricato di un pubblico servizio in base alla normativa, è l'unico soggetto legittimato ad istruire la pratica del rimborso potendo disporre di tutti i dati per determinare gli importi a credito del soggetto passivo TARI/TEFA⁷, si possono riscontrare le seguenti situazioni, *a titolo esemplificativo e non esaustivo*, che determinano rimborsi Tefa.

A – Versamento maggiore di quanto dovuto da parte del contribuente

Il contribuente presenta istanza di rimborso al Comune sia per la TARI che per il TEFA, anche nei casi di pagamento con modello F24 annualità di imposta 2020 e successive; il Comune provvede a rimborsare al contribuente tutte le somme a credito, ma effettua compensazione, in soli termini di cassa, della quota rimborsata a titolo di TEFA con il Tefa da riversare trimestralmente alla Città metropolitana di Torino (*importo da indicare nel campo "rimborsi" del modello di rendicontazione trimestrale*).

B – Errori di compilazione modello F24

B1 - Errata indicazione codice catastale Tari/Tefa

Nel caso di indicazione del codice catastale errato sul modello F24 al momento delle operazioni contabili fra i due enti:

- *il Comune incompetente*, anticipa anche la quota Tefa e ne chiede a sua volta il rimborso alla propria provincia/città metropolitana incompetente (*importo da indicare nel campo "rimborsi" del modello di rendicontazione trimestrale*);

⁷ Art. 19, c. 5, D.lgs. n. 504/1992 "Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.



- *il Comune competente* riversa il Tefa alla propria provincia/città metropolitana competente (importo da ricomprendere nel Tefa trimestralmente da riversare alla CMTo al momento del ricevimento dei fondi dal Comune incompetente).

B2 - Errata indicazione codice catastale unicamente in corrispondenza codice tributo "TEFA" (e codice catastale Tari corretto)

Nel caso in cui l'errore nell'indicare il codice catastale sul modello F24 riguarda solo il codice tributo "Tefa" e ciò ha quindi determinato il versamento del solo Tefa alla provincia/città metropolitana incompetente:

- il Comune competente Tari, una volta riscontrato l'errore, ne da comunicazione alla propria provincia/città metropolitana competente la quale provvederà a richiedere il rimborso del Tefa alla provincia/città metropolitana incompetente.

La comunicazione dei suddetti importi deve essere effettuata **ENTRO IL 31 MARZO** dell'anno successivo per i casi riscontrati nel corso dell'anno precedente indicando:

- data di versamento modello F24;
- CF contribuente;
- codice catastale e Comune incompetente;
- codice catastale e Comune competente;
- importo Tefa versato a provincia/città metropolitana incompetente.

La comunicazione va inviata all'indirizzo pec protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

B3 – Errata indicazione anno riferimento o codice tributo

Se l'errata indicazione del codice tributo o dell'anno di riferimento da parte del contribuente determinano il versamento alla Città metropolitana di Torino della Tari, ovvero del Tefa al Comune:

- il Comune procede al conguaglio, in termini di cassa, dell'importo Tari spettante con il Tefa trimestralmente incassato e da riversare alla CMTo (importo da indicare nel campo "rimborsi" del modello di rendicontazione trimestrale) e al versamento del Tefa alla CMTo.

ISTANZA RIMBORSO PER INCAPIENZA RIMBORSI/RECUPERI RISPETTO A TEFA DA RIVERSARE.

Considerato che l'importo del Tefa incassato dai Comuni (il cui riversamento alla Città metropolitana di Torino rimane di competenza dell'amministrazione comunale) si riduce progressivamente per effetto di quanto disposto dai D.M. 1/07/2020 e 21/10/2020, il Comune può presentare **istanza di rimborso diretto ENTRO IL 31 MARZO** dell'anno successivo nel caso in cui la somma dei rimborsi/recuperi effettuati nel corso dell'anno solare non trova capienza con il Tefa dovuto nel corso dell'anno medesimo⁸.

L'istanza di rimborso va inviata all'indirizzo pec protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it e deve contenere la seguente l'indicazione di dettaglio del credito:

1. Importo credito totale dell'anno, così ripartito.
 - credito per rimborso Tefa ai propri contribuenti – caso A
 - credito per rimborso Tefa ad altri comuni in conseguenza di errata indicazione codice catastale su modello F24 – caso B1
 - credito per Tari erroneamente incassata da CMTo – caso B3

⁸ Ad esempio, importo rimborsi Tefa/recuperi Tari erroneamente incassata da CMTo dal 1/01/2021 al 31/12/2021 maggiore dell'importo Tefa complessivamente da riversare nel 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2021.



2. Importo credito già conguagliato parzialmente in termini di cassa con versamenti trimestrali dell'anno (1-2-3-4 trimestre)
3. Importo credito residuo, per differenza (1-2), richiesto a rimborso alla CMTO

La Città metropolitana di Torino, valutate le istanze, procederà al rimborso⁹.

RIEPILOGO

Oggetto	Periodo	Termine	Modalità
Errata indicazione codice catastale unicamente in corrispondenza codice tributo "TEFA"	Anno 2021	31 marzo 2022	Nota del Comune
Incapienza rimborsi/recuperi rispetto a Tefa da riversare	1-2-3-4 trimestre 2021	31 marzo 2022	Istanza del Comune

Si ricorda infine che i Comuni devono comunicare e rendere operative le disposizioni stabilite dalla Città metropolitana di Torino per il TEFA nei confronti dei soggetti affidatari del servizio di riscossione (con esclusione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione), nonché dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel caso di TARI-corrispettiva.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e restando a disposizione per ogni chiarimento e segnalazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente della Direzione
Finanza e Patrimonio
(Dott. Enrico Miniotti)
(documento firmato digitalmente)

Recapiti per informazioni:

Ufficio Tributi della Città metropolitana di Torino

C.so Inghilterra 7 - 10138 Torino

Referente: Tiziana Lanzetti

Telefono: 011/8616553-6579

Email: tributi@cittametropolitana.torino.it

Pagina web: http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/entrate_prov/trib_amb.shtml

TL

⁹ Art. 1, comma 164, L. 27/12/2006, n. 296